

ADDENDUM ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (MTR-2)

Paragrafi della Relazione oggetto di modifica. Capitoli 1, 4 e 5

Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025. Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026

Ambito tariffario di Veglie

Gestore: Axa S.r.l.

Il presente documento costituisce addendum alla Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 dell'ambito tariffario di Veglie e ne forma parte integrante: modifica e integra esclusivamente i paragrafi di seguito riportati, restando per il resto pienamente valida la Relazione approvata.

L'addendum è adottato dall'Ente territorialmente competente all'esito del procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 dell'ambito tariffario di Veglie, condotto in contraddittorio con il Comune e con il gestore.

Sommario

1. Premessa (ETC)	2
1.5 Altri elementi da segnalare	2
4. Attività di validazione (ETC)	3
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC).....	3
5.5 Conguagli	3
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	4
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6.....	4
5.7.a Poste rettificative del capitale investito (comma 14.4 del MTR-2)	5
5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2)	5
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2)	5

1. Premessa (ETC)

1.5 Altri elementi da segnalare

Le predisposizioni tariffarie dell'ambito rientrano tra quelle interessate dalla deliberazione 30 dicembre 2025, 591/2025/R/RIF, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha concluso con esito negativo la verifica di coerenza regolatoria per gli ambiti di cui al proprio Allegato A, escludendo incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025. In recepimento di tali rilievi, le predisposizioni tariffarie 2024-2025 dell'ambito sono state oggetto di rideterminazione, disposta in via di riesame in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 con determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF. Il procedimento si è svolto in contraddittorio con il Comune di Veglie e con il gestore Axa S.r.l..

Il riesame ha avuto ad oggetto la misura delle detrazioni di cui all'art. 4.6 originariamente operate e la computazione delle poste rettificative del capitale investito ai sensi del comma 14.4 del MTR-2. Quanto alle prime, si è verificata la coerenza delle detrazioni con gli esiti della procedura ad evidenza pubblica: le componenti che, all'esito della verifica di congruità, sono risultate riconoscibili non possono essere oggetto di detrazione, la quale va per converso circoscritta alla sola quota rendicontata eccedente il livello efficiente.

La rideterminazione operata con il presente atto incide su tali profili: la motivazione analitica delle detrazioni per componente (§ 5.7), la verifica dell'equilibrio della gestione condotta sui soli costi efficienti e congrui (§ 5.6), la computazione delle poste rettificative del capitale (§ 5.7.a) e la ricostruzione dei conguagli e delle rimodulazioni (§§ 5.5, 5.8 e 5.9), in coerenza con i rilievi della deliberazione 591/2025/R/RIF, sono volte a dare conto delle valutazioni compiute e a ricondurre i costi riconosciuti al livello congruo, fermo restando l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025.

4. Attività di validazione (ETC)

Ferma restando l'attività di validazione già illustrata nella Relazione, l'Ente territorialmente competente dà atto della validazione integrativa svolta in sede di rideterminazione. Ai sensi del comma 28.1 del MTR-2 la validazione ha ad oggetto la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, oltre al rispetto della metodologia di determinazione dei costi riconosciuti: la verifica di congruità non è dunque eventuale, ma profilo strutturale della validazione, preordinato a selezionare, tra i costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori. La determinazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 7 del MTR-2, sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, impiegando i dati dell'annualità (a-2) — nella specie quelli del bilancio 2022 —, il cui rispetto costituisce condizione stessa di riconoscibilità del costo.

In tale cornice, il potere dell'Ente di integrare e modificare i dati esposti dal gestore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, è componente fisiologica della validazione e non facoltà derogatoria, ed è assistito, ai sensi del comma 28.2 del MTR-2, da un onere di motivazione delle scelte adottate. Il riaccertamento della congruità è stato condotto avendo a parametro le risultanze delle procedure ad evidenza pubblica: il corrispettivo di aggiudicazione, formatosi nel confronto competitivo, esprime una misura di efficienza del costo del servizio e ne costituisce limite di congruità.

Coerentemente, la rideterminazione recepisce quali criteri metodologici di verifica i rilievi della deliberazione 591/2025/R/RIF, rideterminando le entrate tariffarie di riferimento mediante la computazione delle poste rettificative del capitale (comma 14.4, con i riflessi sulla remunerazione del capitale investito netto ex art. 14), la conferma dell'impiego dei dati (a-2) e l'analitica motivazione

delle detrazioni e della verifica dell'equilibrio, esposte nei paragrafi che seguono. Il parametro di congruità è costituito dal corrispettivo di aggiudicazione recepito nel contratto, riclassificato secondo le componenti tariffarie del metodo.

Sul piano operativo sono state svolte, ai sensi del metodo, le verifiche di: coerenza e completezza dei dati rispetto alle fonti contabili obbligatorie dell'annualità (a-2), mediante riscontro delle voci del conto economico e della loro riclassificazione nelle componenti tariffarie; corretta perimetrazione delle attività e attribuzione dei costi al bacino tariffario, con distinzione tra le attività di competenza del gestore e quelle di competenza del Comune; congruità dei costi operativi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione, riclassificato secondo le componenti del metodo; corretta valorizzazione dei costi d'uso del capitale, con riguardo ai cespiti, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito netto ai sensi dell'art. 14, nonché alle poste rettificative di cui al comma 14.4; corretta determinazione delle componenti a conguaglio ai sensi dell'art. 17; corretta applicazione del limite alla crescita annuale delle entrate di cui all'art. 4.4 e delle facoltà di rimodulazione di cui ai commi 4.5 e 17.2; rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dei commi 27.5 e 28.1. Degli esiti di tali verifiche si dà conto nei paragrafi che seguono.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.5 Conguagli

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa) eccede, per entrambe le annualità, il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. La quota eccedente non trova capienza nelle annualità 2024 e 2025 e si traduce in una componente a conguaglio, rinviata a recupero nelle annualità successive al 2025 secondo quanto indicato ai paragrafi 5.8 e 5.9.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello **della gestione** e non già quello soggettivo del gestore (comma 27.5 del MTR-2): la verifica è condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che superino il vaglio di validazione e, dunque, anche la verifica di congruità (comma 28.1), e non la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall'operatore. Oggetto della rideterminazione è la componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa), ricondotta al livello congruo; le entrate tariffarie effettive applicate nell'anno restano invariate entro il limite alla crescita, come evidenziato di seguito e comunque ai sensi dell'art. 4.6, attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

Tabella 5.6.a. Componenti ΣTa al netto delle detrazioni ed entrate tariffarie effettive nel PEF, lato gestore e lato Comune, valori in euro

ΣTa ed entrate tariffarie dopo distribuzione del delta	2024	2025	Biennio
ΣTa prima delle detrazioni, Gestore	1.929.779	1.906.597	3.836.376
ΣTa prima delle detrazioni, Comune	1.020.009	1.009.112	2.029.120
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Gestore	-244.040	-170.686	-414.726
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Comune	0	-24.995	-24.995
ΣTa dopo le detrazioni, Gestore	1.685.740	1.735.910	3.421.650
ΣTa dopo le detrazioni, Comune	1.020.009	984.116	2.004.125
ΣTa dopo le detrazioni, totale ambito	2.705.748	2.720.026	5.425.775
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	2.084.897	2.126.539	4.211.437
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	581.602	593.487	1.175.089

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	2.666.499	2.720.026	5.386.526
--	-----------	-----------	-----------

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6

La riconduzione dei costi riconosciuti al livello efficiente è stata attuata mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che consentono all'Ente di applicare valori inferiori alle entrate determinate, indicando le componenti di costo del PEF che non si ritiene di coprire integralmente. Tali detrazioni non possono essere pretermesse a fronte di costi privi del requisito di efficienza: vanno per converso operate ogniqualvolta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile secondo i criteri di efficienza e congruità del metodo. Gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ne costituiscono parametro di congruità, sicché la quota rendicontata eccedente l'importo che vi trova riscontro difetta di congruità e va corrispondentemente detratta.

La tariffa determinata secondo il metodo è prezzo massimo e non prezzo imposto: lo scarto tra gli esiti di gara e la tariffa massima rientra nell'ordinaria alea del rischio d'impresa assunto dall'operatore, che non può invocare la copertura di costi inefficienti o comunque non remunerati dal metodo. La detrazione della quota eccedente risponde così alla funzione, propria del limite al riconoscimento dei costi, di stimolo all'efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell'utenza.

Le detrazioni sono imputate alle singole componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo sui costi rendicontati, e non applicate in via residuale e indistinta, in funzione delle valutazioni di congruità operate: ciò costituisce condizione di trasparenza e verificabilità dell'operato dell'Ente e di coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti. L'esercizio del potere di rettifica è assistito da un onere di motivazione, dovendosi dare conto, per ciascuna componente incisa, delle ragioni di inefficienza o di difetto di congruità che giustificano la mancata integrale copertura (commi 4.6 e 28.2 del MTR-2). Le detrazioni sono circoscritte alla sola quota di costo rendicontato eccedente il livello efficiente e congruo, come individuato secondo i criteri sopra esposti. Si riporta di seguito l'elenco puntuale delle detrazioni operate per componente.

Tabella 5.7.a. Detrazioni di cui al comma 4.6, per componente, lato gestore e lato Comune, valori in euro

DETRAZIONI EX COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF	2024	2025	Totale
CRT – costi raccolta e trasporto RU	36.147	27.010	63.157
CRD – costi raccolta differenziata	151.014	99.071	250.084
Recupero conguaglio I2023	0	8.196	8.196
Totale parte variabile, Gestore	187.161	134.277	321.438
CSL – spazzamento e lavaggio	40.369	26.484	66.853
CGG – costi generali di gestione	10.855	8.111	18.966
COAL – altri costi operativi	948	708	1.656
Ammortamenti	4.706	1.107	5.813
Totale parte fissa, Gestore	56.878	36.410	93.288
Totale detrazioni 4.6, Gestore	244.040	170.686	414.726
Recupero conguaglio I2023	0	24.995	24.995
Totale detrazioni 4.6, Comune	0	24.995	24.995

5.7.a Poste rettificative del capitale investito (comma 14.4 del MTR-2)

In sede di rideterminazione, ai sensi del comma 14.4 del MTR-2 e in recepimento del rilievo dell'Autorità, sono state computate le poste rettificative del capitale investito sulla base del puntuale riscontro con i dati di bilancio: lato gestore, le poste rettificative del capitale investito netto per la

quota attribuibile al perimetro dell'ambito, che riducono il capitale investito netto e la relativa remunerazione ai sensi dell'art. 14. Se ne dà conto nella tabella che segue.

Tabella 5.7.b. Poste rettificative del capitale investito, valori in euro

Poste rettificative del capitale investito	2024	2025	Biennio
Poste rettificative, lato gestore	75.864	75.864	151.728

5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2)

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17.2 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dispone il rinvio del recupero dei conguagli al periodo successivo al 2025, in coerenza con la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2)

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni ($\sum Ta$) genera un'eccedenza rispetto al limite alla crescita ($\sum Tmax$). Si è optato per la rimodulazione di cui al comma 4.5 del MTR-2, come esteso dalla deliberazione 389/2023/R/RIF: la parte di entrate che eccede il limite è rinviata a recupero nelle annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029, nel rispetto del limite di crescita ivi applicabile e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzazione del valore di subentro. Si espone di seguito il recupero del delta riferito al periodo successivo al 2025, distinto tra lato gestore e lato Comune. Per la quota di competenza del Comune, una parte dell'eccedenza rilevata nel biennio, pari a euro 0, trova capienza già nell'annualità 2025 entro il limite alla crescita; la restante parte è rinviata a recupero nel periodo 2026-2029, come esposto nella colonna «Recupero» della tabella che segue.

Tabella 5.9.a. Recupero del delta ($\sum Ta$ meno $\sum Tmax$) rinviato al periodo successivo al 2025, lato gestore e lato Comune, valori in euro

Recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) post 2025	Delta 2024	Delta 2025	Recupero
Parte variabile, Gestore	30.970	0	0
Parte fissa, Gestore	8.279	0	0
Totale Gestore	39.249	0	0
Parte variabile, Comune	0	0	0
Parte fissa, Comune	0	0	0
Totale Comune	0	0	0
Totale ambito	39.249	0	0

Gli importi sono espressi in euro e arrotondati all'unità; eventuali disallineamenti nelle somme sono dovuti ad arrotondamenti.

Si dà atto che le voci di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita valorizzate nel presente provvedimento, in quanto validati da questo Ente ai fini del mantenimento dell'equilibrio della gestione, saranno riconosciute ed imputate per competenza al singolo gestore avente diritto nella predisposizione tariffaria da redigersi per il successivo periodo regolatorio.